



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 68/10
di iniziativa del Consigliere M. D'ACRI recante:
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale"
relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	31/08/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	01/09/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 17/09/2015

Normativa comunitaria

REGOLAMENTO n. 651/2014 della COMMISSIONE (art. 2) pag. 4
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

Normativa nazionale

Costituzione italiana art. 3 e art. 44 pag. 19

Codice civile art. 2135 pag. 20

Legge 8 novembre 1991, n. 381 pag. 21
Disciplina delle cooperative sociali

Legge 8 novembre 2000, n. 328 - art. 1 pag. 26
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 pag. 27
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 pag. 40
Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118.

Decreto - Legge 6 luglio 2012 n. 95 - art. 1 comma 1 pag. 49
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Legge 18 agosto 2015, n. 141 pag. 50
Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Normativa regionale

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 artt. 26, 27 e 28 pag. 54
Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole

Legge regionale 9 luglio 2013, n. 31 pag. 56
Norme in materia di Pet Therapy-Terapia, attività ed educazione assistita con animali.

Normativa comparata

Legge regionale Toscana 26 febbraio 2010, n. 24 pag. 60
Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Legge regionale Abruzzo 6 luglio 2011, n. 18 pag. 64
Disposizioni in materia di agricoltura sociale

- Legge regionale Marche n. 21 del 14 novembre 2011 artt. 25-36 pag. 68
Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura.
- Legge regionale Campania 30 marzo 2012, n. 5 pag. 73
Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)
- Legge regionale Veneto 28 giugno 2013, n. 14 pag. 76
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
- Legge regionale Liguria 21 novembre 2013, n. 36 pag. 80
Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
- Legge regionale Molise 10 febbraio 2014, n. 5 pag. 84
Norme in materia di agricoltura sociale
- Legge regionale Umbria 9 aprile 2015 n. 12 - art. 137 e artt. 146-165 pag. 88
Testo unico in materia di agricoltura

REGOLAMENTO n. 651/2014 della COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.**Articolo 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- 3) «lavoratore con disabilità»:
 - a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
 - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- 4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) aver superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- 5) «trasporto»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi;
- 6) «costi di trasporto»: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio, comprendenti:
 - a) costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;
 - b) costi di assicurazione del carico;
 - c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;
 - d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all'aumento del costo del carburante;
- 7) «regioni remote»: le regioni ultraperiferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate;
- 8) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

9) «produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

10) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

11) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'*allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;

12) «regioni ultraperiferiche»: regioni di cui all'articolo 349 del trattato. A norma della *decisione 2010/718/UE* del Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultraperiferica. A norma della *decisione 2012/419/UE* del Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2014 Mayotte è diventata una regione ultraperiferica;

13) «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive ;

14) «aiuti individuali»:

i) aiuti ad hoc; e

ii) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

15) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

16) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;

17) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'*allegato I della direttiva 2013/34/UE* ⁽⁴⁾ e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per

i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della [direttiva 2013/34/UE](#);

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

19) «obblighi di spesa a livello territoriale»: obblighi imposti ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto di spendere un importo minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un determinato territorio;

20) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$$

dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;

21) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

22) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

23) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

24) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

25) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

26) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

27) «zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 - 31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;

28) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

31) «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i

contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;

32) «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;

33) «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;

34) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;

35) «viaggio»: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;

36) «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;

37) «finanziamento totale»: importo complessivo dell'investimento effettuato in un'impresa o progetto ammissibili ai sensi della sezione 3 o degli articoli 16 o 39 del presente regolamento, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;

38) «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;

39) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale

40) le definizioni relative agli aiuti alle infrastrutture a banda larga (sezione 10) si applicano alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

41) «aiuti a finalità regionale agli investimenti»: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica;

42) «aiuti a finalità regionale al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa non legate a un investimento iniziale. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti;

43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe:

ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti

a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiera laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiere rivestite, lamiera laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e) tubi:

tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

44) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

45) «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;

b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;

46) «regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;

47) «attività turistica»: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 55: servizi di alloggio;

b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;

c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;

d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;

e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;

f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

48) «zone scarsamente popolate»: le zone riconosciute in quanto tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1.7.2014 - 31.12.2020;

49) «investimento iniziale»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al [regolamento \(CE\) n. 1893/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il [regolamento \(CEE\) n. 3037/90](#) del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ;

51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

52) «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;

53) «punto di destinazione»: luogo dove le merci vengono scaricate;

54) «punto di origine»: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;

55) «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato o le zone scarsamente popolate, di cui alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 1.7.2014 - 31.12.2020;

56) «mezzo di trasporto»: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;

57) «fondo per lo sviluppo urbano»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano. Tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;

58) «gestore dei fondi per lo sviluppo urbano»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;

59) «progetto di sviluppo urbano»: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l'attuazione degli interventi previsti da un approccio integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche dell'investitore privato beneficiario o come un'entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;

60) «strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile»: strategia ufficialmente proposta e certificata da un'autorità locale o un organismo pubblico competenti, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, che elenchi le azioni integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che gravano sulle zone urbane;

61) «contributo in natura»: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di sviluppo urbano;

Definizioni relative agli aiuti a favore delle PMI

62) «posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;

63) «cooperazione tra le varie organizzazioni»: lo sviluppo di strategie commerciali o di strutture di gestione comuni, la prestazione di servizi comuni o di servizi che agevolano la cooperazione, lo svolgimento di attività coordinate, quali la ricerca e il marketing, il sostegno alle

reti e ai raggruppamenti di imprese, il miglioramento dell'accessibilità e della comunicazione, l'utilizzo di strumenti comuni per incoraggiare l'imprenditorialità e gli scambi con le PMI;

64) «servizi di consulenza in materia di cooperazione»: consulenza, assistenza e formazione volte a favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze e a migliorare la cooperazione;

65) «servizi di sostegno in materia di cooperazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, siti web, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, manuali, documenti di lavoro e modelli di documenti;

Definizioni relative agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

66) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);

67) «garanzia»: nel contesto delle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;

68) «tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile nel quadro della pertinente misura di aiuto di Stato;

69) «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);

70) «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;

71) «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;

72) «investitore privato indipendente»: investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;

73) «persona fisica»: ai fini degli articoli 21 e 23, qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

74) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;

75) «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;

76) «PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione;

77) «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

78) «capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;

79) «entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegue obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico: l'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della [direttiva 2004/18/CE](#) relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi o di disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tale direttiva;

80) «impresa innovativa»: un'impresa

a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o

b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

81) «piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della [direttiva 2004/39/CE](#), nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;

82) «prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Può essere un prestito o un altro strumento di finanziamento, tra cui il leasing, che offra al mutuante una componente predominante di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

83) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione

anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

87) «studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

88) «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

89) «alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

90) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

91) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'[articolo 2, lettera a\), del regolamento \(CE\) n. 723/2009](#) del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ;

92) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;

93) «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

94) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

95) «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

96) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

97) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

98) «distacco»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

100) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30% dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;

Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente

101) «tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

102) «norma dell'Unione»:

a) una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o

b) l'obbligo previsto dalla [direttiva 2010/75/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della [direttiva 2010/75/UE](#), tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;

103) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

104) «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;

105) «fondo per l'efficienza energetica»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non. Tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;

106) «gestore dei fondi per l'efficienza energetica»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l'efficienza energetica;

107) «cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della [direttiva 2012/27/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ;

108) «cogenerazione» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

109) «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;

110) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

111) «biocarburante»: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

112) «biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'[articolo 17 della direttiva 2009/28/CE](#);

113) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la [direttiva 98/70/CE](#) relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la [direttiva 2009/28/CE](#) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ;

114) «tecnologie nuove e innovative»: tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;

115) «responsabilità in materia di bilanciamento»: la responsabilità, gravante su un operatore di mercato o sul suo rappresentante scelto (responsabile del bilanciamento), inerente alle differenze tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato nel corso di un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;

116) «responsabilità standard in materia di bilanciamento»: responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie dalla quale nessun produttore deve essere esonerato;

117) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché i biogas e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

118) «costi totali livellati della produzione di energia»: calcolo del costo della generazione di energia elettrica al punto di connessione a una rete di carico o elettrica. Comprende il capitale iniziale, il tasso di attualizzazione e i costi di funzionamento continuo, di combustibile e di manutenzione;

119) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali

e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;

120) «livello minimo di imposizione dell'Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione; per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'*allegato I della direttiva 2003/96/CE* del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ;

121) «sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato;

122) «principio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;

123) «inquinamento»: i danni provocati da un inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali;

124) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della *direttiva 2012/27/UE*. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente;

125) «inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado;

126) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

127) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia o riparazione/recupero attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

128) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

129) «stato dell'arte»: un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione;

130) «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientra nelle seguenti categorie:

a) relativamente all'energia elettrica:

i) infrastruttura per la trasmissione, definita all'articolo 2, punto 3, della *direttiva 2009/72/CE*, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

ii) infrastruttura per la distribuzione, definita all'articolo 2, punto 5, dalla *direttiva 2009/72/CE*;

iii) impianti di stoccaggio di energia elettrica, definiti come impianti utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;

iv) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti da i) a iii) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; e

v) reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale

bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

b) relativamente al gas:

i) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;

ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);

iii) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale compresso («GNC»); e

iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

c) relativamente al petrolio:

i) oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;

ii) stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo; e

iii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

d) relativamente al CO₂: rete di condotte, comprese le connesse stazioni di compressione, per il trasporto di CO₂ verso i luoghi di stoccaggio, con l'obiettivo di iniettare il CO₂ in formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente;

131) «legislazione sul mercato interno dell'energia»: legislazione comprendente la [direttiva 2009/72/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la [direttiva 2009/73/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il [regolamento \(CE\) n. 713/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, il [regolamento \(CE\) n. 714/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e il [regolamento \(CE\) n. 715/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, o le disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tali atti;

Definizioni relative agli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

132) «residenza abituale»: luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale; in alternativa, «residenza abituale» assume il significato attribuito nella legislazione nazionale degli Stati membri;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture a banda larga

133) «banda larga di base», «reti a banda larga di base»: reti con funzionalità di base ospitate da piattaforme tecnologiche quali le soluzioni ADSL (fino a reti ADSL2 +), le reti via cavo non-enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e i sistemi satellitari;

134) «opere di ingegneria civile relative alla banda larga»: le opere di ingegneria civile che sono necessarie per sviluppare una rete a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la posa di cavidotti (a banda larga);

135) «cavidotto»: conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga;

136) «disaggregazione fisica»: disaggregazione che permette l'accesso alla linea di accesso dell'utente finale e consente ai sistemi di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;

137) «infrastruttura passiva a banda larga»: rete a banda larga senza alcuna componente attiva. Comprende generalmente infrastrutture di ingegneria civile, cavidotti, fibra spenta e centraline stradali;

138) «reti di accesso di nuova generazione (NGA)»: reti avanzate che devono presentare almeno le seguenti caratteristiche: a) fornire servizi in modo affidabile a una velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell'utente per garantire una effettiva trasmissione ultraveloce; b) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi servizi convergenti esclusivamente basati sull'IP; e c) avere una velocità di upload considerevolmente maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base). Nell'attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, le reti NGA sono le seguenti: a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx); b) le reti cablate avanzate potenziate; c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un'affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato;

139) «accesso all'ingrosso»: accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. Il più ampio accesso possibile da fornire sulla rete interessata comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito. Per le reti FTTH/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete locale e accesso bitstream. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sottoreti e accesso bitstream. Per l'infrastruttura di rete passiva: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso disaggregato alla rete locale. Per le reti a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla rete locale, accesso bitstream. Per le reti mobili o senza fili: bitstream, condivisione di antenne e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme satellitari: accesso bitstream;

Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

140) «opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;

141) «elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

142) «utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

143) «sport professionistico»: la pratica di un'attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un

contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l'indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione all'evento sportivo non sono considerate come un'indennità.

(4) *Direttiva 2013/34/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della *direttiva 2006/43/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Codice civile**Art. 2135⁽¹⁾****Imprenditore agricolo**

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001, n.228

Legge 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali

1. Definizione.

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ⁽³⁾.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

(3) Vedi, anche, l'art. 51, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 6, comma 2-bis, L. 3 aprile 2001, n. 142, aggiunto dall'art. 9, L. 14 febbraio 2003, n. 30, e l'art. 1, comma 787, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Soci volontari.

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative ⁽⁴⁾.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

(4) Il *D.M. 11 giugno 1992* (Gazz. Uff. 25 giugno 1992, n. 148) ha disposto che, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia assunta, a base del calcolo dei premi e della prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano la loro attività gratuitamente, una retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

3. *Obblighi e divieti.*

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 1951, n. 302*, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla «sezione cooperazione sociale» prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, letterac), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

4. *Persone svantaggiate.*

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, letterab), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'*articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ⁽⁵⁾.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero ⁽⁶⁾.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'*articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, e successive modificazioni, sono ridotte nella

misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'*articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato ⁽⁷⁾.

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193*.

(6) Gli attuali commi 3 e 3-bis sostituiscono l'originario comma 3, per effetto di quanto disposto dall'*art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193*.

(7) Gli attuali commi 3 e 3-bis sostituiscono l'originario comma 3, per effetto di quanto disposto dall'*art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 193*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 1 dell'*art. 3-bis, D.L. 1° luglio 2013, n. 78*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 94*. Vedi, anche, l'*art. 2 della citata legge n. 193/2000* e l'*art. 8, comma 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 novembre 2001* e il *D.M. 24 luglio 2014, n. 148*.

5. Convenzioni.

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, letterab), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza ^{(8) (9)}.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone

svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto ⁽¹⁰⁾.

(8) Comma così modificato dal comma 610 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(9) Vedi, anche, la *Det. 1° agosto 2012, n. 3*.

(10) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52. Vedi, anche, il *Comunicato 31 luglio 2010*.

6. Modifiche al D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

1. ... ⁽¹¹⁾.

(11) Aggiunge un comma, alla fine, agli artt. 10, 11 e 13 e modifica il comma 2 dell'art. 13, D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

7. Regime tributario.

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637*.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. ... ⁽¹²⁾.

(12) Aggiunge il n. 41-bis) alla tabellaA, parte II, *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

8. Consorzi.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

9. Normativa regionale.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le

modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza.

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla [legge 23 novembre 1939, n. 1815](#)-

11. Partecipazione delle persone giuridiche.

1. Possono essere ammesse come soci delle

cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

12. Disciplina transitoria.

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Legge 8 novembre 2000, n. 328**Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.****Capo I****Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali****1. *Principi generali e finalità.***

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'*articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Capo I

Disposizioni generali

1. Finalità e oggetto della legge.

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

2. Associazioni di promozione sociale.

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Atto costitutivo e statuto.

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

4. Risorse economiche.

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera *g)*, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

5. Donazioni ed eredità.

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

6. Rappresentanza.

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Capo II

Registri e osservatori dell'associazionismo

Sezione I

Registri nazionale, regionali e provinciali

7. Registri.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

8. Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali.

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) ⁽²⁾.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 14 novembre 2001, n. 471](#).

9. Atti soggetti ad iscrizione nei registri.

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

10. Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni.

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. [Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale

competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni] ⁽³⁾.

(3) Comma abrogato dal numero 24) del comma 1 dell'art. 4 dell'*allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

Sezione II

Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo

11. *Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale.*

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali ⁽⁴⁾.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali ⁽⁵⁾.

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 dicembre 2012, n. 264*.

(5) Vedi, anche, il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96* e il comma 20 dell'*art. 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, come modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

12. Funzionamento e attribuzioni.

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;

c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;

d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge ⁽⁶⁾;

e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;

f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate ⁽⁷⁾;

g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;

h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;

i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

(6) Vedi, anche, la [Dir.Min. 5 novembre 2002](#) per l'esercizio finanziario 2002, la [Dir.Min. 1° agosto 2003](#) per l'esercizio finanziario 2003, la [Dir.Min. 8 ottobre 2004](#) per l'esercizio finanziario

2004, la *Dir.Min. 13 ottobre 2005* per l'esercizio finanziario 2005, la *Dir.Min. 2 agosto 2006* per l'esercizio finanziario 2006, la *Dir.Min. 23 luglio 2007* per l'esercizio finanziario 2007, la *Dir.Stato 29 luglio 2008* per l'esercizio finanziario 2008, la *Dir.Stato 30 luglio 2009* per l'esercizio finanziario 2009, la *Dir.Stato 30 luglio 2010* per l'esercizio finanziario 2010 e la *Dir.Stato 21 luglio 2011* per l'esercizio finanziario 2011. Vedi, anche, il *Comunicato 3 dicembre 2012*, il *Comunicato 25 ottobre 2013* e il *Comunicato 20 novembre 2014*.

(7) Vedi, anche, la *Dir.Min. 5 novembre 2002* per l'esercizio finanziario 2002, la *Dir.Min. 1° agosto 2003* per l'esercizio finanziario 2003, la *Dir.Min. 8 ottobre 2004* per l'esercizio finanziario 2004, la *Dir.Min. 13 ottobre 2005* per l'esercizio finanziario 2005, la *Dir.Min. 2 agosto 2006* per l'esercizio finanziario 2006, la *Dir.Min. 23 luglio 2007* per l'esercizio finanziario 2007, la *Dir.Stato 29 luglio 2008* per l'esercizio finanziario 2008, la *Dir.Stato 30 luglio 2009* per l'esercizio finanziario 2009, la *Dir.Stato 30 luglio 2010* per l'esercizio finanziario 2010 e la *Dir.Stato 21 luglio 2011* per l'esercizio finanziario 2011. Vedi, anche, il *Comunicato 3 dicembre 2012*, il *Comunicato 25 ottobre 2013* e il *Comunicato 20 novembre 2014*.

13. Fondo per l'associazionismo.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

14. Osservatori regionali.

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

15. Collaborazione dell'ISTAT.

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

16. Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato.

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

17. Partecipazione alla composizione del CNEL.

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. ... ⁽⁸⁾.

3. ... ⁽⁹⁾.

4. ... ⁽¹⁰⁾.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

(8) Sostituisce l'alinea del comma 1, dell'*art. 2, L. 30 dicembre 1986, n. 936*.

(9) Aggiunge il numero *I-bis*) al comma 1 dell'*art. 2, L. 30 dicembre 1986, n. 936*.

(10) Aggiunge il comma *2-bis* all'*art. 4, L. 30 dicembre 1986, n. 936*.

Capo III

Prestazioni degli associati, disciplina fiscale e agevolazioni

Sezione I

Prestazioni degli associati

18. Prestazioni degli associati.

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

19. Flessibilità nell'orario di lavoro.

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno

diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Sezione II

Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni

20. Prestazioni in favore dei familiari degli associati.

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

21. Imposta sugli intrattenimenti.

1. In deroga alla disposizione di cui all'[articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), come modificato, da ultimo, dal [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60](#), le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

22. Erogazioni liberali.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis:

1) ... ⁽¹¹⁾;

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)»;

b) ... ⁽¹²⁾;

c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis»;

e) all'articolo 114, comma 1-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-*bis*), i) ed i-*bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere a), g), h), h-*bis*), i), i-*bis*) e i-*quater*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*».

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

(11) Aggiunge la lettera *i-quater*) al comma 1 dell'art. 13-*bis*, *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*.

(12) Aggiunge la lettera *c-octies*) al comma 2 dell'art. 65, *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*.

23. Tributi locali.

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del *decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77*, e successive modificazioni.

24. Accesso al credito agevolato e privilegi.

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

25. Messaggi di utilità sociale.

1. Ai sensi dell'articolo 3 della *legge 7 giugno 2000, n. 150*, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della *legge 14 aprile 1975, n. 103*, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».

26. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

27. Tutela degli interessi sociali e collettivi.

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'*articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

28. Accesso al Fondo sociale europeo.

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

29. Norme regionali e delle province autonome.

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

30. Convenzioni.

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche.

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'*articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287*. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

32. Strutture per lo svolgimento delle attività sociali.

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. ... ⁽¹³⁾.

3. All'*articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

(13) Aggiunge la lettera *b-bis*) al comma 1 dell'*art. 1, L. 11 luglio 1986, n. 390*.

Capo IV

Disposizioni finanziarie

33. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155

Disciplina dell'impresa sociale, a norma della *L. 13 giugno 2005, n. 118*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la *legge 13 giugno 2005, n. 118*, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Sentite le rappresentanze del terzo settore;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. *Nozione.*

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.

2. Utilità sociale.

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

a) assistenza sociale, ai sensi della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#), recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001](#), recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001](#), recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della [legge 28 marzo 2003, n. 53](#), recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della [legge 15 dicembre 2004, n. 308](#), recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);

g) turismo sociale, di cui all'[articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135](#), recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

h) formazione universitaria e post-universitaria;

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale;

m-bis) cooperazione allo sviluppo ⁽²⁾.

2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) e x), del [regolamento \(CE\) n. 2204/2002](#) della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera g), del citato *regolamento (CE) n. 2204/2002*.

3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa ⁽³⁾.

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

(2) Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 31, *L. 11 agosto 2014, n. 125*, a decorrere dal 29 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 1, della stessa *L. n. 125/2014*.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 gennaio 2008*.

3. Assenza dello scopo di lucro.

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

4. Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi.

1. All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-*septies* del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni

statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.

2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.

3. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.

4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Costituzione.

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:

a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2;

b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'*articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340*.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 16, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

5. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo ⁽⁴⁾.

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 gennaio 2008*.

6. Responsabilità patrimoniale.

1. Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del

registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.

2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

7. Denominazione.

1. Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione: «impresa sociale».

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

3. L'uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

8. Cariche sociali.

1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.

2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

3. L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

9. Ammissione ed esclusione.

1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.

2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.

10. Scritture contabili.

1. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

2. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ⁽⁵⁾, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ⁽⁶⁾.

3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

(5) Ora «Agenzia per il terzo settore» ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'*art. 1, D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51*.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 gennaio 2008*.

11. Organi di controllo.

1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

2. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

12. Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

13. Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio.

1. Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui

all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

5. L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ⁽⁹⁾, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

(7) Ora «Agenzia per il terzo settore» ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'*art. 1, D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51*.

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 24 gennaio 2008*.

(9) Ora «Agenzia per il terzo settore» ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'*art. 1, D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51*.

14. Lavoro nell'impresa sociale.

1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli *articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266*.

3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

15. Procedure concorsuali.

1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#). La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3.

16. Funzioni di monitoraggio e ricerca.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ⁽¹⁰⁾ e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.
3. In caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.
4. In caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l'articolo 13, comma 3.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ⁽¹¹⁾.

(10) Ora «Agenzia per il terzo settore» ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'*art. 1, D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51*.

(11) Ora «Agenzia per il terzo settore» ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'*art. 1, D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51*.

17. Norme di coordinamento.

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo [decreto legislativo n. 460 del 1997](#), subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola: «strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali».

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

18. Disposizione di carattere finanziario.

1. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Decreto - Legge 6 luglio 2012 n. 95**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.****Titolo I****DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****Art. 1** *Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure*

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'*articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'*articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.⁽¹⁾

⁽¹⁾Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 154, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Legge 18 agosto 2015, n. 141

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Art. 1. Finalità

1. La presente legge, nel rispetto dei principi previsti dall'[articolo 117, secondo comma, lettera m\), della Costituzione](#) e delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'[articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.

3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), con le imprese sociali di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155](#), con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), nonché con i soggetti di cui all'[articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

Art. 3. Riconoscimento degli operatori

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4. Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al [decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102](#), per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.

Art. 5. Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Art. 6. Interventi di sostegno

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.
2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'[articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), e successive modificazioni.
3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'[articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).
4. All'[articolo 48](#), comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), dopo le parole: «della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#), e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».
5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2, nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

Art. 7. Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
 - b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
 - c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura sociale.

3. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime;

d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime;

e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'[articolo 11 della medesima legge n. 383 del 2000](#);

g) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n. 68/10[^] “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”</p>
<p align="center">CAPITOLO III <i>Fattorie sociali</i> Art. 26 <i>(Finalità)</i></p> <p>1. La fattoria sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:</p> <p>a) — la gestione di servizi socio sanitari ed educativi. I servizi debbono essere finalizzati alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità. Tale funzione viene svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio sanitaria, tutti di rilevanza costituzionale;</p> <p>b) — lo svolgimento di attività agricole e/o di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nella duplice prospettiva di realizzarne l’integrazione sociale con modalità produttive e non meramente assistenziali.</p> <p>2. La fattoria sociale ha lo scopo di fornire beni e servizi di utilità sociale, intendendo per questi tutti i beni e servizi prodotti o scambiati nei seguenti settori:</p> <p>a) — assistenza sociale;</p> <p>b) — assistenza sanitaria;</p> <p>c) — assistenza socio sanitaria;</p> <p>d) — educazione, istruzione e formazione;</p> <p>e) — turismo sociale;</p> <p>f) — formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.</p>	<p align="center">Abrogato</p>
<p align="center">Art. 27 <i>(Soggetti)</i></p> <p>1. Le imprese agricole singole o associate, di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, stipulano apposita convenzione o protocolli d’intesa con Enti pubblici, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato e Enti <i>no profit</i> che erogano servizi socio assistenziali e svolgono attività di utilità sociale mediante l’utilizzo di processi produttivi e di attrezzature propri delle attività agricole e ad esse connesse.</p> <p>2. I titolari delle imprese agricole di cui al comma 1 o propri collaboratori, designati allo svolgimento dell’attività agrisociale, devono conseguire la qualifica di «operatore agrisociale» attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione professionale.</p>	<p align="center">Abrogato</p>

Art. 28 <i>(Attività)</i>	Abrogato
<p>1. Terapia e riabilitazione:</p> <p>a) — terapie assistite con gli animali (<i>pet therapy</i>, ippoterapia, opoterapia) e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche;</p> <p>b) — attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e/o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali (anche bullismo).</p> <p>2. Inserimento lavorativo:</p> <p>a) formazione che mira all'inclusione lavorativa nelle pratiche agricole di disabili fisici e detenuti.</p> <p>3. «Rieducazione», didattica e attività ludico-ricreative:</p> <p>a) — attività che mirano a riportare equilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento;</p> <p>b) — costituzione di agriasili e agrinidi, con attività anche ludico-ricreative e di aggregazioni che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli produttivi.</p>	

Legge regionale 9 luglio 2013, n. 31

Norme in materia di *Pet Therapy*-Terapia, attività ed educazione assistita con animali.
(BUR n. 14 del 16 luglio 2013, supplemento straordinario n. 1 del 18 luglio 2013)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria individua e promuove le terapie assistite con gli animali (TAA), le attività assistite con gli animali (AAA) e l'educazione assistita con gli animali (EAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo. Definisce, inoltre, gli ambiti applicativi e le modalità di intervento, stabilendo i parametri necessari per garantire il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute ed il benessere degli animali coinvolti, al fine di evitare azioni che possano arrecare danni a carico dei fruitori e degli animali.

Art. 2
(Definizioni)

1. Le TAA, le AAA e le EAA costituiscono un metodo co - terapeutico in cui, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, il paziente è stimolato, sia a livello fisico che psicologico, assumendo un ruolo di protagonista nell'interazione e partecipando attivamente al processo riabilitativo.
2. Per TAA si intendono attività terapeutiche, rivolte a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive o psichiatriche, che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale con lo scopo di migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente.
3. Per AAA si intendono interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati. In tali tipologie di interventi può essere utilizzata anche solo la referenza animale, senza il coinvolgimento diretto dell'animale stesso.
4. Per EAA si intendono interventi che hanno l'obiettivo di favorire il miglioramento delle capacità cognitive dei bambini o degli adulti con *deficit* di apprendimento, con azioni mirate alla valenza didattica della corretta interazione con gli animali e con la natura.
5. L'insieme dei metodi di cui al comma 1 costituiscono gli Interventi Assistiti con Animali (IAA).

Art. 3
(Ambiti applicativi)

1. Le TAA, le AAA e le EAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, case di riposo, centri diurni, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, comunità di recupero, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione e in altri luoghi idonei.

Art. 4*(Scelta degli animali ammessi)*

1. Ai programmi di TAA, AAA e EAA sono ammessi esclusivamente animali appartenenti a specie domestiche, di età non inferiore a dodici mesi, che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto; i cani ospitati nei canili possono essere, eventualmente, impiegati solo a seguito di appropriato percorso rieducativo e di socializzazione, coordinati da un medico veterinario, esperto in comportamento animale; il cane e l'operatore sono formati in coppia.
2. Gli animali devono essere regolarmente sottoposti ad un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere.
3. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA , AAA ed EAA, ai quali sono destinati, sono svolti senza alcuna coercizione o maltrattamento e nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto, senza l'utilizzo di stimoli avversativi, al fine di garantire l'equilibrio psico - comportamentale dell'animale e la corretta relazione con l'uomo.

Art. 5*(Commissione regionale)*

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale istituisce con deliberazione, presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, una commissione per gli interventi assistiti con animali di cui all'articolo 2.
2. La commissione è composta da:
 - a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica, con funzioni di coordinamento;
 - b) un medico con specializzazione in neurologia o psichiatria;
 - c) uno psicologo;
 - d) un medico veterinario zoiatra;
 - e) un medico veterinario con formazione e/o esperienza nelle scienze comportamentali applicate;
 - f) un professionista della riabilitazione (fisioterapista, tecnico della neuropsicomotricità, terapeuta occupazionale, etc.) con esperienza nell'ambito delle TAA, AAA e EAA;
 - g) un educatore professionale, con esperienza nell'ambito delle TAA, AAA e EAA.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 è a titolo gratuito.

4. La commissione ha funzione di:
- a) verificare i requisiti dei soggetti che intendono erogare servizi di TAA, AAA e EAA sul territorio regionale;
 - b) stabilire i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti di cui alla lettera a);
 - c) verificare la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di TAA, AAA e EAA nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali ammessi ai progetti e dei fruitori degli interventi;
 - d) valutare i requisiti professionali del personale addetto e coinvolto nei progetti di TAA, AAA e EAA;
 - e) creare un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati all'erogazione di servizi di TAA, AAA e EAA, da tenersi presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute;
 - f) definire le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che erogano servizi di TAA, AAA e EAA;
 - g) valutare i requisiti professionali del personale addetto all'educazione e gestione degli animali adibiti a TAA, AAA e EAA.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di nomina, nonché la durata in carica dei componenti della commissione.

Art. 6

(Equipe multidisciplinari di lavoro)

1. Le TAA le AAA e le EAA necessitano, nella fase progettuale e di monitoraggio, di *equipe* multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di *curriculum* attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche.
2. Nell'*equipe*, di cui al comma 1, sono sempre previste le figure di un medico specializzato in neurologia o psichiatria, di uno psicologo, di un medico veterinario zoiatra, di un medico veterinario con formazione ed esperienza nelle scienze comportamentali applicate e di un operatore tecnico con specifica preparazione nell'interazione con la specie di riferimento.
3. Le *equipe* sono costituite a cura delle strutture, di cui all'articolo 3, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento che individua:
 - a) i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possono esercitare le attività di cui all'articolo 2;
 - b) i requisiti strutturali ed organizzativi, le modalità operative per lo svolgimento di TAA, AAA ed EAA, nonché le modalità per permettere l'accesso degli animali di affezione del proprietario o detentore nelle strutture, pubbliche e private regionali, accreditate dal Servizio sanitario regionale;
 - c) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA, AAA ed EAA;
 - d) le specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA ed EAA;
 - e) i criteri e le modalità di formazione ed educazione degli animali coinvolti.

Art. 8

(Clausola di invarianza oneri e di adeguamento)

1. Dall'attuazione della presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le disposizioni della presente legge, ove difformi, sono adeguate a quanto disposto dai provvedimenti assunti dal Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 (Interventi urgenti in materia economica finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
3. I provvedimenti assunti dal Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano, di cui al comma 2, si applicano in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della norma regionale di adeguamento.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale Toscana 26 febbraio 2010, n. 24

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Considerato quanto segue:

1. L'agricoltura si configura con sempre maggiore evidenza come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato sia in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, che comprende anche la caratterizzazione del paesaggio rurale, il mantenimento della biodiversità e il contribuire alla conservazione delle risorse ambientali, è ormai pienamente riconosciuto non solo nel senso comune, ma nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale, a cominciare dalla stessa definizione dell'imprenditore agricolo, introdotta nel nostro Paese con l'*articolo 1 del D.Lgs. 228/2001*;

2. Lo sviluppo di molteplici esperienze diffuse sul territorio nazionale sta mettendo in luce un'ulteriore potenzialità multifunzionale dell'attività agricola, in relazione alla sua capacità di generare, ma anche di ottenere, benefici per e da fasce vulnerabili e/o svantaggiate della popolazione e dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze, comunemente indicate con l'espressione "agricoltura sociale", affondano le loro radici nella caratterizzazione stessa dell'attività agricola (prima attività dell'uomo, intrinsecità di valori come la famiglia, la solidarietà, il contatto con la natura e con i suoi ritmi) e nella peculiare continuità famiglia-azienda su cui si fonda l'unità produttiva del settore primario per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche;

3. La definizione sintetica di "agricoltura sociale" racchiude pertanto una realtà variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale, con una sperimentazione già presente in altri paesi membri dell'Unione europea, dove risalta in particolare, per diffusione e consolidamento organizzativo, l'esperienza delle 'green care farms' olandesi. In Italia il fenomeno si è caratterizzato per una forte presenza di soggetti promotori che provengono dal mondo dell'intervento sociale e dal cosiddetto 'terzo settore, con particolare riferimento a quella forma di cooperazione sociale nata per promuovere l'integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla *legge 8 novembre 1991, n. 381* (Disciplina delle cooperative sociali). Va crescendo negli ultimi anni anche l'impegno degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente che in forma associata con operatori del terzo settore, con particolare riferimento all'esperienza delle "fattorie didattiche" che già costituisce in alcune aree un riferimento significativo per le attività di supporto all'educazione promosse dai comuni e dalle istituzioni scolastiche;

4. L'agricoltura sociale si è ad oggi sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo, che appare pertanto necessario costruire a partire dal livello cui è assegnata la competenza esclusiva in agricoltura, quello regionale. La Toscana e Regioni come Lazio, Campania, Veneto, Sardegna, Valle d'Aosta, ha previsto nel piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 opportunità di finanziamenti per enti locali e aziende agricole anche per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale. Fra queste opportunità rientra la misura 311 (diversificazione verso attività non agricole) che ha come beneficiari imprenditori agricoli professionali e finanzia interventi all'interno delle aziende agricole "finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali". Tali scelte rientrano appieno in quella concezione di sviluppo rurale che è stata efficacemente individuata come "nuovo modello di welfare locale";

5. In Toscana insiste una rete di realtà, a cominciare dagli istituti carcerari e dai centri di salute mentale, senza contare i molti soggetti operanti nel cosiddetto “terzo settore” e nella cooperazione, che ben si presta alla pratica dell’agricoltura sociale, considerando anche che molti detenuti ed internati provengono proprio dal mondo rurale e che in alcuni casi sono già impegnati in attività agricole all’interno degli istituti;

6. Dall’agricoltura sociale, esercitata attraverso i poderi sociali, potranno determinarsi benefici in termini di sviluppo e di reddito, soprattutto per quelle imprese che presidiano le zone più svantaggiate e marginali e dove più difficile appare trovare manodopera e gestire positivamente il bilancio tra posto del lavoro e ricavo finale.

Si approva la presente legge

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla [legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41](#) (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promuove l’agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l’attuazione delle politiche di cui agli articoli 52, 55, 56, 58, 60 e 61 della medesima [L.R. n. 41/2005](#).

2. La Regione diffonde la conoscenza dei “poderi sociali” presenti sul territorio regionale e dei servizi da essi offerti.

3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell’offerta dei servizi sociali attraverso interventi innovativi nei poderi sociali, anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) agricoltura sociale: l’attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e/o dai soggetti di cui all’[articolo 17, comma 2, della L.R. n. 41/2005](#), anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell’attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali;

b) podere sociale: la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura e l’uso prevalente di prodotti locali, con etica di responsabilità verso la comunità e l’ambiente, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1) attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione professionale “sul posto di lavoro”;

3) svolgimento di attività educativo-assistenziali e/o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di politica sociale regionale e locale.

Art. 3

Modalità operative.

1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante:

a) le politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale dei soggetti svantaggiati di cui al titolo V della *L.R. n. 41/2005*;

b) gli strumenti di programmazione agricola regionale.

Art. 4

Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale.

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di seguito denominato osservatorio. L'osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti ⁽²⁾:

a) raccogliere i dati sui servizi offerti dai poderi sociali e sugli interventi innovativi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni locali, promuovendo il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi offerti dai poderi sociali;

b) promuovere le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale nonché gli studi e le ricerche.

2. L'osservatorio è costituito entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale secondo le modalità definite, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale, che ne determina anche il numero dei componenti ed il funzionamento.

3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio è gratuita.

(2) Alinea così modificato dall'*art. 85, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

Art. 5

Elenco e rete dei poderi sociali.

1. È istituito l'elenco dei poderi sociali, nel quale sono iscritti i poderi sociali operanti in Toscana. L'elenco è tenuto presso la competente struttura della Giunta regionale ed è aggiornato annualmente ⁽³⁾.

2. Con deliberazione del Consiglio regionale, previa proposta della Giunta regionale, sono stabiliti i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco dei poderi sociali ⁽⁴⁾.

3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale dei poderi sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dai poderi sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

(3) Comma così modificato dall'*art. 86, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 86, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*. Il testo originario era così formulato: «2. L'ARSIA elabora e determina, con proprio atto da trasmettere alla Giunta regionale, i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco dei poderi sociali. La Giunta regionale formula la relativa proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 6

Misure di sostegno.

1. La Regione promuove l'utilizzo da parte dei poderi sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito:

a) ai poderi sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti;

b) la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione ai poderi sociali i beni dei rispettivi patrimoni.

2. La Regione si impegna ad individuare e adottare le opportune misure affinché nelle mense gestite dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) e dalle aziende sanitarie, sia promossa la somministrazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai poderi sociali.

3. Nell'ambito delle strategie e degli interventi volti a promuovere la "filiera corta", la Regione si impegna a favorire la commercializzazione dei prodotti provenienti dai poderi sociali.

Art. 7

Monitoraggio e valutazione.

1. A partire dal secondo anno di attuazione della presente legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportati in particolare:

a) il numero dei poderi sociali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5;

b) le attività svolte dall'osservatorio di cui all'articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete dei poderi sociali;

c) le misure di sostegno di cui all'articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Legge regionale Abruzzo 6 luglio 2011, n. 18

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione promuove l'agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche sociali.
2. L'agricoltura sociale attraverso la realizzazione di fattorie ed orti sociali favorisce l'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica; sostiene le attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare; attua l'inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà.
3. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.
4. La Regione promuove lo sviluppo, la qualità dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali.
5. La Regione Abruzzo riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "agricoltura sociale": l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'[art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali per le famiglie, le persone disabili, le persone a rischio di esclusione sociale, alla tutela della salute mentale, alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze e concertati con le pubbliche amministrazioni;

b) "fattoria sociale": la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

3) lo svolgimento di attività educativo assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.

Art. 3 *Modalità operative.*

1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante le politiche attive di inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore delle organizzazioni professionali agricole nonché mediante la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Le attività delle fattorie sociali sono coordinate dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale all'interno del quale ricadono territorialmente.

Art. 4 *Requisiti aziendali delle fattorie sociali.*

1. Le fattorie assumono qualifica di fattorie sociali quando estendono i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.
2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie sociali, le procedure per la loro iscrizione all'albo di cui all'[art. 6](#), nonché le modalità di controllo ⁽²⁾.

(2) In attuazione del presente comma vedi il [Reg. reg. 2 maggio 2012, n. 2](#).

Art. 5 *Osservatorio regionale delle fattorie sociali.*

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali che svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) raccoglie i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali;
 - b) monitora e valuta la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
 - c) promuove studi e ricerche;
 - d) promuove le attività e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.
2. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della Legislatura e cessa allo scadere della stessa. In fase di prima attuazione della presente legge l'Osservatorio è istituito entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su designazione degli assessori regionali all'agricoltura, al diritto alla salute, alle politiche sociali, all'istruzione, formazione e lavoro e degli organismi del terzo settore, nonché delle organizzazioni professionali operanti nei settori interessati.

4. Il numero dei componenti, i requisiti per la nomina e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita.

Art. 6 *Albo e rete delle fattorie sociali.*

1. È istituito l'Albo delle fattorie sociali nel quale sono iscritte le fattorie sociali operanti in Abruzzo. L'Albo è tenuto presso la Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.

2. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove in collaborazione con l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

Art. 7 *Misure di valorizzazione e qualificazione.*

1. La Regione Abruzzo sostiene il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani di sviluppo regionali, sia nel campo rurale che in quello dei servizi sociali, sociosanitari, educativi e della formazione professionale.

2. La Regione favorisce, altresì, la promozione, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle fattorie sociali, attraverso i propri strumenti, risorse, mezzi di comunicazione e uffici periferici.

3. La Regione arricchisce, inoltre, l'offerta dei servizi sociali del welfare regionale con gli interventi innovativi delle fattorie sociali al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e delle comunità locali in cui queste operano.

4. Gli Ambiti sociali possono adeguare i loro "Piani sociali" alle disposizioni della presente legge.

Art. 8 *Misure di sostegno diretto.*

1. La Regione Abruzzo promuove l'utilizzo da parte delle fattorie sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito:

a) alle fattorie sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti;

b) la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione alle fattorie sociali i beni dei rispettivi patrimoni.

2. La Regione individua e adotta le opportune misure affinché nelle mense pubbliche ricadenti sotto la sua competenza siano somministrati prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.

3. La Regione favorisce la più larga diffusione, la commercializzazione e l'utilizzo a scopo alimentare dei prodotti provenienti dalle colture di agricoltura sociale.

Art. 9 *Monitoraggio e valutazione.*

1. A partire dal secondo anno di attuazione della presente legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportate in particolare:

- a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'Albo di cui all'[art. 6](#);
- b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'[art. 5](#) ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;
- c) le misure di sostegno diretto di cui all'[art. 8](#) attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

Art. 10 *Norma finanziaria.*

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 11 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Legge regionale Marche n. 21 del 14 novembre 2011***Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura.*****Capo II****Agricoltura sociale****Art. 25 Caratteristiche.**

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività svolte ai sensi dell'[articolo 27](#):

a) dalle imprese agricole singole o associate, titolari di fascicolo aziendale, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;

b) dai soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'[articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34](#) (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora svolgano le attività di cui all'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile valorizzando la relazione con le risorse agricole e ambientali, in conformità alle normative di settore e alla programmazione regionale e locale.

Art. 26 Rapporto di connessione.

1. Le attività di agricoltura sociale devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività primaria.

1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all'interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) (12).

2. Con il regolamento di cui all'articolo 33 sono adottate le tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indicati i tempi previsti per l'espletamento delle attività di agricoltura sociale.

(12) Comma aggiunto dall' [art. 20, comma 2, L.R. 23 dicembre 2013, n. 49](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della stessa legge).

Art. 27 Attività esercitabili.

1. Rientrano tra i servizi educativi e didattici la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli.
2. Rientrano tra i servizi sociali e assistenziali le attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti.
3. Rientrano tra i servizi socio-sanitari le terapie assistite con gli animali, le terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda, le terapie con medicine naturali o non convenzionali.
4. Rientra altresì tra le attività di agricoltura sociale il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e in condizione di disagio, così come definiti ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008](#) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 (regolamento generale di esenzione per categoria).
5. Le singole tipologie delle strutture e dei servizi corrispondono a quelle individuate dalle vigenti normative regionali di settore e dal regolamento di cui all'[articolo 33](#).

Art. 28 Esercizio dell'attività.

1. L'attività di agricoltura sociale è svolta a favore dei soggetti sia privati che pubblici, ferma restando la necessità rispettivamente dell'autorizzazione e dell'accreditamento previsti dalle vigenti normative di settore.
2. Le imprese agricole stipulano apposite convenzioni, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, con gli enti pubblici per la prestazione delle attività di cui al presente Capo, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità dell'azienda.

Art. 29 Agricoltura sociale e impresa agricola.

1. I titolari delle imprese agricole o un membro della famiglia agricola o uno o più collaboratori, che possono anche essere esterni alla stessa impresa agricola, devono possedere le specifiche qualifiche professionali relative alle attività di cui al presente Capo previste dalle vigenti normative di settore.
2. Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all'articolo 27 sono soggetti agli obblighi previsti dalle normative che regolano il settore interessato, oltre che agli obblighi previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 33.

Art. 30 Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.

1. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura l'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.
3. La struttura regionale di cui al comma 1 informa il Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività dell'avvenuta iscrizione e cancellazione dall'elenco.

Art. 31 Comunicazioni relative all'esercizio dell'attività.

1. Gli imprenditori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 30 inviano al Comune, dove hanno sede gli immobili da utilizzare, la comunicazione relativa all'inizio dell'attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalle normative di settore. Nella comunicazione sono specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti.
2. In caso di variazione della tipologia o di modifica del volume dell'attività esercitata, il titolare deve darne comunicazione al Comune entro dieci giorni, confermando sotto la propria responsabilità il mantenimento delle condizioni e degli adempimenti di legge.
3. Il Comune informa le strutture organizzative regionali competenti rispettivamente in materia di agricoltura e di servizi sociali delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 1 e 2.
4. L'operatore è tenuto a comunicare alla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti di cui all'articolo 26 in base ai quali l'attività stessa è stata avviata, procedendo all'aggiornamento e alla validazione del proprio fascicolo aziendale.
5. Il regolamento di cui all'articolo 33 indica le ulteriori modalità per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo.

Art. 32 Immobili per l'agricoltura sociale.

1. Gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo devono possedere le caratteristiche strutturali e le attrezzature previste dalle normative di settore e dal regolamento di cui all'articolo 33.
2. Gli immobili di cui al comma 1 mantengono la loro destinazione di uso agricolo.

Art. 33 Regolamento di attuazione.

1. La Giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni professionali agricole e del terzo settore e previo parere della competente commissione assembleare, le disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo con riferimento alle tipologie di attività di cui all'articolo 27.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene:

- a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole e all'attività di agricoltura sociale e i criteri di conteggio;
- b) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione;
- c) ogni altra disposizione necessaria.

Art. 34 *Vigilanza e controllo.*

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 33 sono esercitati dai Comuni, a cadenza almeno triennale, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. La vigilanza e il controllo sul rispetto del requisito della principalità agricola sono esercitati dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura, che a tal fine effettua verifiche periodiche nelle aziende.
3. La vigilanza e il controllo relativi all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture e dei servizi sono esercitati dagli enti indicati nella normativa di settore interessata, con le modalità ivi previste.
4. Resta ferma la competenza degli altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

Art. 35 *Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. L'imprenditore agricolo che esercita attività di agricoltura sociale senza aver presentato le comunicazioni di cui all'articolo 31 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell'esercizio, con contestuale divieto di svolgere l'attività per un anno.
2. L'operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per:
 - a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle comunicazioni di cui all'articolo 31;
 - b) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate, con le procedure di cui alla L.R. n. 33/1998 rispettivamente dai Comuni o dalla Regione in base al riparto di competenze stabilito dall'articolo 34. I proventi derivanti sono introitati dall'ente irrogatore. La Regione trasmette copia delle sanzioni irrogate al Comune competente per territorio, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 36.
4. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative di settore in relazione alla specifica attività di agricoltura sociale autorizzata.

Art. 36 *Sospensione e cessazione dell'attività.*

1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate all'articolo 35, comma 2, il Comune sospende l'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Se l'operatore commette un'altra violazione tra quelle indicate all'articolo 35, comma 2, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui all'articolo 35, comma 2, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
3. Qualora la struttura organizzativa regionale competente ai sensi dell'articolo 34, comma 2, accerti il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali l'azienda ha intrapreso l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della struttura medesima, fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati. Nei casi più gravi il Comune sospende l'attività per un uguale periodo massimo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine stabilito, il Comune dispone la cessazione dell'attività.
4. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di sospensione e cessazione previste dalle normative di settore in relazione all'attività di agricoltura sociale autorizzata.
5. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati alla struttura organizzativa regionale competente per l'eventuale revoca dei contributi concessi.

Legge regionale Campania 30 marzo 2012, n. 5

Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla [legge regionale 7 maggio 1996, n. 11](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13](#), concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)

Art. 1 Finalità.

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla [legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11](#) (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale - attuazione della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#)), promuove l'agricoltura sociale quale strumento di attuazione delle politiche di cui agli [articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36](#) della medesima legge.

2. La Regione riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali, il carattere multifunzionale dell'agricoltura quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

Art. 2 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) fattoria sociale, l'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente e svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore;

b) orti sociali, appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica che sono appositamente destinati all'attività agricola.

2. La fattoria sociale garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 3 Soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale.

1. Il titolo di fattoria sociale è riconosciuto alle seguenti categorie:

a) imprese costituite ai sensi del [decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155](#) (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della [legge 13 giugno 2005, n. 118](#)) che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'[articolo 2](#), comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g) del medesimo decreto, che svolgono attività agricola - zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;

b) imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali secondo le finalità di cui all'[articolo 1](#) che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

3) lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;

c) i cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (Ptri), sostenuti con budget di salute, ai sensi dell'[articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012).

2. I soggetti designati alla conduzione degli orti sociali sono persone singole o associate che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.

Art. 4 *Istituzione del registro regionale delle fattorie e degli orti sociali.*

1. È istituito il registro delle fattorie e degli orti sociali con la funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie e dagli orti sociali nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

2. L'iscrizione al registro delle fattorie sociali è consentita ai soggetti di cui all'[articolo 3](#), comma 1, previa istruttoria da effettuarsi da una commissione costituita da membri dell'assessorato alle politiche sociali e dell'assessorato all'agricoltura.

Art. 5 *Istituzione e funzioni dell'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.*

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'osservatorio regionale sull'agricoltura sociale con le seguenti funzioni:

a) raccogliere i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni agricole locali;

b) monitorare e valutare la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;

c) monitorare gli interventi svolti dalle amministrazioni pubbliche nel campo degli orti sociali;

d) promuovere studi e ricerche;

e) promuovere le attività e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.

2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura e alle politiche sociali, dai rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni professionali agricole.

3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio è a titolo gratuito.

4. Il numero dei componenti e le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'[articolo 6](#).

Art. 6 *Regolamento.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

2. Le imprese già iscritte nel registro regionale delle fattorie e orti sociali sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.

Art. 7 *Definizione delle modalità operative.*

1. Gli interventi per la realizzazione di fattorie ed orti sociali si attuano con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione (con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 8 *Disposizioni finanziarie.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.

Art. 9 *Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11* (Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13*, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così modificato: "1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), l), m), e n), sono delegate alle province e alle comunità montane, di cui alla *legge regionale 30 settembre 2008, n. 12* (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s) e t).".

Art. 10 *Disposizioni finali.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Legge regionale Veneto 28 giugno 2013, n. 14

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Art. 1 *Finalità e oggetto.*

1. La Regione del Veneto promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, s'intende per:

a) agricoltura sociale: l'insieme delle pratiche condotte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni che, in forma singola o associata, integrano l'attività agricola con almeno una delle attività di cui all'articolo 3, ovvero dalle cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale;

b) fattorie sociali:

1) le imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale, come definita dalla lettera a) del presente comma, e risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge;

2) le imprese sociali, come definite dall'*articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155* "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della *legge 13 giugno 2005, n. 118*", e i soggetti di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328* "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", qualora svolgano le attività di cui all'articolo 2135, comma 2, del codice civile e risultino iscritte all'elenco di cui all'*articolo 5* della presente legge.

Art. 3 *Modalità operative.*

1. Le attività dell'agricoltura sociale, in applicazione degli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono indirizzate a:

a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone svantaggiate di cui all'*articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381* "Disciplina delle cooperative sociali" e alle fasce deboli così come previste dalla *legge regionale 3 novembre 2006, n. 23* "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;

b) ambiti d'attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà della persona umana, connesse a problematiche di vario genere;

c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, destinate a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, quali alloggi sociali ("social housing") e comunità

residenziali ("cohousing") improntate alla sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;

d) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria e l'ente locale.

2. Le fattorie sociali, così come definite all'[articolo 2](#), comma 1, lettera b) costituiscono lo strumento per la attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale della Regione del Veneto nonché soggetti coinvolti nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.

3. Per favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, conforma la disciplina attuativa di cui alla [legge regionale 16 agosto 2002, n. 22](#) "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" alla specificità delle fattorie sociali, anche ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento delle relative strutture.

Art. 4 Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale.

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, che svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccolta di dati sui servizi offerti da tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale, promuovendo il monitoraggio sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio e la valutazione della qualità dei servizi offerti, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

b) raccolta e valutazione coordinata, anche avvalendosi dei centri, istituti ed osservatori esistenti, degli studi e delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e del loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da:

a) gli assessori regionali all'agricoltura, al lavoro e ai servizi sociali, che assicurano le funzioni di presidenza;

b) i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, lavoro e servizi sociali o loro delegati;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale cui fanno riferimento i soggetti di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera b), numero 2), individuati nell'ambito degli operatori già attivi sul territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

e) cinque rappresentanti delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) esperti in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale, designati d'intesa fra le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS);

f) un rappresentante per i comuni del Veneto designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, sezione del Veneto.

3. Le funzioni di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita; ai membri esterni dell'Osservatorio, ove spettante, compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'[articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12](#) "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

Art. 5 *Elenco e rete delle fattorie sociali.*

1. È istituito l'elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco delle fattorie sociali.

3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.

Art. 6 *Misure di sostegno.*

1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:

a) la concessione, nel rispetto delle normative vigenti, di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali ivi compresi quelli di cui all'[articolo 12 delle legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48](#) "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile";

b) la possibilità di adottare misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite dalla Regione, da enti, aziende ed agenzie regionali e dagli enti locali;

c) la previsione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva della possibilità di riconoscere titolo preferenziale per l'aggiudicazione, a parità di qualità del prodotto, all'utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale;

d) nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla [legge regionale 6 aprile 2001, n. 10](#) "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni, la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come definita all'[articolo 2](#), di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi;

e) il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali;

f) l'organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza ⁽³⁾;

g) l'organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale, rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera f), operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale;

h) la sensibilizzazione degli enti locali per la concessione, nel rispetto della normativa vigente, alle fattorie sociali no profit del loro patrimonio.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 28 aprile 2015, n. 667*.

Art. 7 *Logo delle fattorie sociali.*

1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 5* si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'azienda agricola e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Fattoria sociale del Veneto" e la denominazione dell'attività svolta fra quelle individuate all'*articolo 3*.

2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 5.

3. L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all'elenco ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00.

4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono, ai sensi della *legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10* "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, i comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione.

Art. 8 *Monitoraggio e valutazione.*

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti commissioni consiliari con apposita relazione nella quale sono riportati in particolare:

a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 5*;

b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'*articolo 4* ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;

c) le misure di sostegno di cui all'*articolo 6*, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Legge regionale Liguria 21 novembre 2013, n. 36

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Articolo 1 *Finalità.*

1. La Regione promuove la multifunzionalità delle attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a carattere sociale da realizzarsi sulla base della legislazione sociale vigente, dei relativi atti di pianificazione, di altri atti di settore e riconosce all'agricoltura sociale valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali.

2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui al comma 1, favorisce lo sviluppo dei prodotti locali anche mediante l'ampliamento e il consolidamento della gamma delle opportunità di occupazione e di reddito.

Articolo 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per agricoltura sociale l'attività organizzata di produzione di beni e servizi agricoli che, in raccordo con il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari e delle istituzioni preposte, integra in modo sostanziale, continuativo e qualificante:

- 1) l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- 2) l'attività socio-educativa e di socializzazione a favore di soggetti con fragilità sociale;
- 3) il sostegno e il reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità sociale;
- 4) l'ospitalità, anche a carattere ludico e ricreativo, a categorie appartenenti alle diverse fasce deboli;

5) la realizzazione di attività presso le aziende agricole ai sensi degli *articoli 21 e 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354* (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni ed integrazioni e di altre attività agricole sociali promosse dagli istituti penitenziari;

6) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

7) ogni altra attività o servizio, quali gli orti sociali e la terapia con gli animali (pet therapy), definito nell'ambito delle linee guida dell'agricoltura sociale di cui all'*articolo 5*;

b) per aziende agricole sociali quelle nelle quali i soggetti di cui all'*articolo 3*, comma 1, realizzano le attività agricole integrate con le azioni di cui alla lettera a) del presente comma;

c) per operatori dell'agricoltura sociale quelli che, presso le aziende agricole sociali, sono preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni;

d) per Piano delle attività agricole sociali il documento che un'azienda agricola adotta ai fini del riconoscimento di azienda agricola sociale.

Articolo 3 *Aziende agricole sociali.*

1. Le aziende agricole, condotte dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, possono assumere la denominazione di azienda agricola sociale quando:

a) attuano i servizi definiti dall'*articolo 2*, comma 1, lettera a), in accordo con le politiche vigenti in materia sociale;

b) risulta impiegata per le attività agricole almeno mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) secondo i parametri stabiliti dalla Regione Liguria;

c) le attività sociali e socio-sanitarie risultano in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola, da parte dell'imprenditore agricolo, è superiore a quello necessario per lo svolgimento dell'attività sociale distintamente rilevata.

2. Le aziende agricole per essere iscritte nel registro regionale di cui all'[articolo 4](#) presentano alla Regione Liguria un Piano delle attività agricole e sociali che definisce i soggetti coinvolti, le modalità e gli strumenti con i quali l'azienda agricola intende organizzare ed integrare specifiche attività sociali nell'ambito della propria attività aziendale. Il Piano delle attività agricole e sociali potrà essere realizzato in raccordo con le istituzioni territoriali in ambito sociale.

Articolo 4 *Registro regionale delle aziende agricole sociali.*

1. È istituito il registro regionale delle aziende agricole sociali nel quale sono iscritte le aziende agricole che ne facciano richiesta e che soddisfino i criteri e gli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida di cui all'[articolo 5](#).

2. L'iscrizione al registro regionale delle aziende agricole sociali è condizione indispensabile per esercitare le azioni previste dalla presente legge.

3. Il registro regionale delle aziende agricole sociali è tenuto, aggiornato e pubblicizzato presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura sociale.

Articolo 5 *Linee guida dell'agricoltura sociale* ⁽²⁾.

1. La Giunta regionale approva le linee guida per l'agricoltura sociale che definiscono:

a) i requisiti delle aziende agricole e delle relative strutture aziendali al fine della loro iscrizione nel registro regionale;

b) i requisiti degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera c);

c) le modalità per l'inserimento da parte della Regione nel registro regionale delle aziende agricole sociali;

d) le tipologie dei servizi previsti, nonché le procedure e le modalità di riconoscimento all'esercizio dei servizi prestati;

e) l'elenco delle attività e dei servizi non ricompresi tra quelli di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera a);

f) le aree verdi a gestione sociale promosse da comuni o altri soggetti pubblici o privati;

g) i requisiti di approvazione del Piano delle attività agricole sociali di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera d);

h) le indicazioni per le attività di formazione di cui all'[articolo 6](#);

i) le modalità di controllo e di monitoraggio delle aziende agricole sociali;

j) la tenuta e le modalità di aggiornamento del registro di cui all'[articolo 4](#);

k) ogni altra definizione e procedura necessaria al raggiungimento delle finalità della presente legge.

(2) Ai sensi del [punto 1, Delib.G.R. 22 dicembre 2014, n. 1724](#) sono state approvate le linee guida attuative del presente articolo, in materia di agricoltura sociale.

Articolo 6 *Formazione per l'agricoltura sociale.*

1. La Regione promuove:

- a) percorsi di formazione e di aggiornamento professionale, per lo svolgimento delle attività e dei servizi dell'agricoltura sociale, rivolti agli imprenditori agricoli, ai coadiuvanti familiari e ai lavoratori dipendenti;
- b) corsi di formazione e di aggiornamento professionale di base e professionali, anche di tipo sperimentale, per i soggetti di cui all'[articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42](#) (Testo unico delle norme sul Terzo Settore).

Articolo 7 *Azioni di valorizzazione e di sostegno.*

1. La Regione:

- a) nell'ambito delle proprie attività promozionali, valorizza e sostiene la conoscenza delle aziende agricole sociali, dei loro prodotti e dei servizi da esse offerti anche attraverso circuiti turistici compatibili nonché con gli interventi volti a sostenere la filiera corta;
- b) favorisce l'affidamento alle aziende agricole coinvolte in attività sociali dei beni pubblici nella sua disponibilità nel rispetto della [legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2](#) (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) promuove la conoscenza dei prodotti agroalimentari provenienti dalle aziende agricole sociali anche al fine del loro impiego nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici;
- d) favorisce lo sviluppo delle aziende agricole sociali anche garantendo apposite priorità nell'ambito di graduatorie e bandi;
- e) concede in uso in via prioritaria ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, delle province o dei comuni ai sensi dell'[articolo 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575](#) (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8 *Strumenti e politiche di programmazione.*

1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante:

- a) strumenti di programmazione agricola regionale, anche derivati da quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria;
- b) politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale di cui alla [legge regionale 24 maggio 2006, n. 12](#) (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) altri programmi regionali e nazionali e, comunque, attinenti all'agricoltura sociale.

2. Le azioni previste dalla presente legge sono realizzate nell'ambito dei programmi finanziati dai fondi europei riferiti al periodo di programmazione 2014/2020.

Articolo 9 *Rete delle aziende agricole sociali.*

1. La Regione promuove il coordinamento tra le diverse strutture regionali interessate e tra queste e tutti i soggetti, anche a livello territoriale, coinvolti nell'agricoltura sociale attraverso la costituzione della rete regionale delle aziende agricole sociali.

2. La rete regionale della aziende agricole e sociali costituisce riferimento per tutte le azioni di valorizzazione e sostegno alla agricoltura sociale così come previste agli [articoli 7 e 8](#).

3. La Regione provvede, secondo modalità e forme definite nell'ambito delle linee guida di cui all'[articolo 5](#):

a) ad attivare tavoli territoriali di confronto tra le diverse componenti interessate alla agricoltura sociale;

b) a raccogliere i dati sui servizi offerti dalle aziende agricole sociali;

c) a promuovere studi, ricerche e sperimentazioni anche attraverso diversi coinvolgimenti territoriali.

Articolo 10 *Modificazioni ed integrazioni alla [legge regionale 30 aprile 2012, n. 19](#) (Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla [legge regionale 21 marzo 2007, n. 13](#) (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) e alla [legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34](#) (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla [legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1](#) (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla [L.R. n. 1/2010](#) e alla [legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1](#) (Testo unico in materia di commercio).*

1. Alla fine del comma 1 dell'[articolo 4 della L.R. n. 19/2012](#) e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: ", con priorità alle aziende agricole sociali".

Articolo 11 *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Legge regionale Molise 10 febbraio 2014, n. 5

Norme in materia di agricoltura sociale

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione promuove e sostiene l'agricoltura sociale quale valore aggiunto alle politiche sociali e modello di sviluppo rurale di qualità, capace di generare reddito ed occupazione ma, soprattutto, di creare un valore sociale a favore dell'intera collettività, nonché servizi sociali, socio-educativi ed educativi.
2. L'agricoltura sociale è la nuova frontiera di un'agricoltura responsabile e multifunzionale, quale attività che impiega pratiche agricole per promuovere azioni di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa a beneficio di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.
3. L'agricoltura sociale rappresenta una risposta alla crisi economica, è scelta di politiche e di azione partecipata, una risorsa del proprio territorio, strumento di contrasto alla crisi del settore agro-industriale, modello di impresa agricola diversificato, capace di promuovere il benessere del contesto rurale e di generare benefici sia ai produttori che alla comunità locale. L'agricoltura sociale si caratterizza per essere a conduzione agricola, ad alto impiego di manodopera di sperimentazione, versatile e perciò stesso multifunzionale.
4. Il ruolo fondamentale dell'agricoltura sociale è quello del mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali per la creazione di nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi diversificati e l'accrescimento della fruibilità delle microemergenze storiche monumentali, come fabbricati rurali e borghi minori e d'eccellenza contribuendo anche al miglioramento dell'attrattività, favorendone la vitalità del tessuto socio-economico e frenando la tendenza allo spopolamento.
5. L'agricoltura sociale, nel rispetto della disciplina statale concernente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e nell'ambito delle competenze regionali, descrive uno degli aspetti della multifunzionalità delle attività agricole, riconosciuto nella legislazione comunitaria e nazionale e finalizzato all'attuazione di politiche sociali per l'inserimento di soggetti appartenenti a fasce più deboli in particolare nelle zone rurali e svantaggiate.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Si intende per agricoltura sociale l'attività svolta dagli imprenditori agricoli ai sensi all'articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'[articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#); tale attività può essere svolta in forma singola o associata, qualora si integri in modo sostanziale e continuativo l'attività agricola con una delle seguenti:

a) inserimento socio-lavorativo, attraverso tirocini formativi, assunzioni, formazione professionale di soggetti appartenenti alle fasce deboli, come anziani non autosufficienti, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, portatori di handicap, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà, detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli [articoli 47, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni ed integrazioni;

b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani/categorie di soggetti svantaggiati di cui alla lettera a), secondo la definizione dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'[articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#);

c) svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.

2. Si intende per fattoria sociale l'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente. Inoltre la fattoria sociale svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore.

3. La fattoria sociale garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

4. La Regione favorisce l'agricoltura sociale e diffonde la conoscenza delle fattorie sociali che operano nella regione e dei servizi da essa offerti.

Art. 3 *Modalità operative.*

1. La Regione interviene attraverso il coinvolgimento degli enti locali, dei distretti sanitari e degli ambiti sociali, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Le attività sono programmate e realizzate anche con il contributo delle associazioni di categoria, del partenariato economico e sociale e delle istituzioni pubbliche e private che operano nel territorio regionale.

3. L'Ufficio di piano dell'ambito sociale può coordinare le attività delle fattorie sociali del rispettivo territorio di competenza.

4. Gli ambiti sociali possono adeguare i piani sociali alle disposizioni della presente legge.

Art. 4 *Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale.*

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale - di seguito denominato "Osservatorio" - con funzioni di:

- a) raccolta e studio dei dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni agricole locali;
- b) coordinamento delle ricerche che riguardano l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale ed il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
- c) controllo e valutazione della qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
- d) promozione delle attività e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
- e) promozione di studi e ricerche.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura e alle politiche sociali, da rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni professionali agricole, da un esperto delle pari opportunità tutti indicati dai competenti assessorati.

3. Il numero dei componenti, i requisiti per la nomina e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 5.

4. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura e cessa allo scadere della stessa. In fase di prima attuazione della presente legge esso è costituito entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

5. Per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non è attribuito ai suoi componenti alcun compenso.

Art. 5 *Regolamento di attuazione.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il relativo regolamento di attuazione.

2. Le imprese eventualmente già iscritte nel registro regionale delle fattorie sociali alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

Art. 6 *Registro regionale delle fattorie sociali.*

1. È istituito il "registro regionale delle fattorie sociali" - di seguito denominato "registro" - con la funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie, nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

2. L'iscrizione al registro è consentita alle fattorie sociali operanti in Molise, previa istruttoria da effettuarsi da una Commissione costituita da membri dell'assessorato alle politiche sociali e dell'assessorato all'agricoltura.

3. Il registro è tenuto presso la Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.

Art. 7 *Rete delle fattorie sociali.*

1. La Regione favorisce la costituzione della rete delle fattorie sociali.

2. Le funzioni della rete consistono nella sensibilizzazione, informazione, formazione e coordinamento dei soggetti che la costituiscono. La rete collabora con l'Osservatorio per le finalità comuni.

Art. 8 *Misure di valorizzazione e qualificazione.*

1. La Regione nella programmazione dei piani di sviluppo regionale e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea prevede azioni e interventi collegati con le finalità e gli obiettivi dell'agricoltura sociale; promuove, attraverso i propri strumenti, risorse, mezzi di comunicazione e uffici periferici, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle fattorie sociali.

2. La Regione amplia l'offerta dei servizi sociali alla persona con l'innovazione e la ricerca per il miglioramento della qualità della vita, attraverso le attività svolte dalle fattorie sociali.

Art. 9 *Misure di sostegno diretto.*

1. La Regione:

- a) attiva misure di sostegno per l'utilizzo del patrimonio regionale nel rispetto della normativa vigente;
- b) si impegna affinché possano essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività dell'agricoltura e delle fattorie sociali;
- c) adotta misure per favorire presso le amministrazioni pubbliche e di servizio il consumo delle derrate alimentari prodotte dalle fattorie sociali;
- d) si impegna a promuovere l'utilizzo di prodotti agroalimentari dell'agricoltura sociale per il servizio di mense scolastiche ed ospedaliere e di ogni altro tipo sul territorio;
- e) assicura l'individuazione e l'assegnazione, nei mercati agricoli di vendita diretta, di spazi riservati agli operatori del settore dell'agricoltura sociale;
- f) prevede misure per la formazione e per l'aggiornamento degli operatori del settore dell'agricoltura sociale.

Art. 10 *Monitoraggio e valutazione.*

1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportati in particolare:

- a) il numero delle fattorie sociali iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6;
- b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali di cui all'articolo 7;
- c) le misure di sostegno diretto di cui all'articolo 9 attivate dai vari soggetti ed i risultati conseguiti.

Art. 11 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 12 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise

Legge regionale Umbria 9 aprile 2015 n. 12
Testo unico in materia di agricoltura.

TITOLO VIII

Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali

Art. 137 *Disposizioni generali.*

1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne. La Regione, in particolare:

- a) tutela, qualifica e valorizza le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorisce il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;
- c) favorisce la multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorisce le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;
- e) recupera il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostiene e incentiva le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;
- g) promuove la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorisce lo sviluppo agricolo e forestale;
- i) avvicina le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;
- j) favorisce la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.

2. La Regione altresì riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali.

Sezione II

Disciplina delle fattorie didattiche

Articolo 146 *Attività di fattoria didattica.*

1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti:

- a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
- b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda;

d) alla conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile;

e) alla conoscenza del territorio per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l'uomo e l'ambiente rurale.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 149, commi 1 e 2, possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all'articolo 150, iscritti all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 151 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell'articolo 161.

3. Le attività previste al comma 1 sono esercitate in forma organizzata, con un adeguato numero di operatori di cui all'articolo 149, e possono essere svolte nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti aziendali. Qualora gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fattoria didattica esercitano anche attività di agriturismo, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all'articolo 140, comma 4.

4. Le attività previste al comma 1 sono svolte in favore di scolaresche o gruppi organizzati. L'imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie didattiche.

Articolo 147 *Locali e strutture per attività di fattoria didattica.*

1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'[articolo 91, comma 9 della L.R. 1/2015](#).

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.

4. Le fattorie didattiche devono garantire, in rapporto al numero dei partecipanti e alla durata della permanenza degli stessi, adeguate attrezzature, strutture e locali coperti muniti di arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, nonché ambienti adibiti a sala

ristoro o per il consumo di pasti al sacco, parcheggi e idonea viabilità per il transito dei mezzi di trasporto.

5. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla *L.R. n. 13/2013*.

6. Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 141, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

7. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, è assicurata con opere provvisorie rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

8. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 146, comma 2, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 140, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo.

Articolo 148 *Norme igienico-sanitarie.*

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera f) che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

2. Qualora le attività di fattoria didattica prevedano la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione di prodotti aziendali, ovvero si articolino su più giornate prevedendo anche il pernottamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 142 e le strutture devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.

Articolo 149 *Operatori di fattoria didattica.*

1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione.

2. Possono esercitare le attività di fattoria didattica, purché in possesso dell'attestato di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché coloro che prestano attività lavorativa, anche a titolo di collaborazione o consulenza, presso l'azienda agricola.

3. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.

4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera l), definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica e per il rilascio

dell'attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica di cui al comma 3.

Articolo 150 *Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.*

1. Ai fini di cui all'articolo 146, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.
2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 146, 147 e 148.
3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria didattica che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.
4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria didattica è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.
5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 151 *Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 150, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.
2. L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:
 - a) denominazione commerciale della fattoria didattica;
 - b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
 - c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
 - d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;
 - e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare.
3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce il contenuto dell'Elenco fattorie didattiche e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.
4. Il mancato inizio delle attività di fattoria didattica entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie didattiche. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

Articolo 152 *Riserva di denominazione.*

1. L'uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 146, comma 2.
2. L'utilizzo della denominazione fattoria didattica in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie didattiche.

Sezione III**Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie sociali****Articolo 153** *Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale.*

1. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, esercitate dai seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;

b) imprese sociali, come definite dall'*articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155* (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della *legge 13 giugno 2005, n. 118*), e i soggetti di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328* (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora siano imprenditori agricoli e svolgano attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

2. Per attività di fattoria sociale si intendono le attività previste al comma 1 esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del Codice civile e attraverso l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda. Dette attività, in particolare, sono finalizzate ad offrire prestazioni quali:

a) inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;

b) servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;

c) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 155, possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli di cui al comma 2 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio

delle attività di fattoria sociale secondo le procedure previste all'articolo 156, iscritti all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 161.

4. Ai fini di cui al comma 3 le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.

5. Al di fuori dei limiti e delle modalità operative previsti dalle autorizzazioni, accreditamenti o accordi di partenariato di cui al comma 4, le fattorie sociali possono ospitare gruppi di persone appartenenti ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) unicamente per brevi periodi e solo se accompagnati da operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del *Reg. reg. 4 marzo 2003, n. 4* (Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario).

6. Le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale sono definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera o), su proposta della struttura regionale competente in materia di fattorie sociali, previa intesa con le strutture regionali competenti in materia di salute e coesione sociale. Con il medesimo regolamento sono individuati i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.

Articolo 154 *Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali.*

1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'*articolo 91, comma 9 della L.R. 1/2015*.

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l'azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.

3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.

5. Le fattorie sociali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle specifiche normative di settore, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, anche nel rispetto di quanto stabilito dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal Capo I del Titolo V del presente Testo unico.

6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 153, comma 3, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all'articolo 140, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all'articolo 153 e gli operatori di cui all'articolo 155.

Articolo 155 *Operatori socio-sanitari di fattorie sociali.*

1. Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b), le fattorie sociali devono comunque garantire che dette attività siano coordinate ed avvengano con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del [Reg. reg. 4/2003](#).

2. Le fattorie sociali in possesso dell'autorizzazione di cui all'[articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26](#) (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), devono garantire la presenza in azienda di un adeguato numero di operatori socio-sanitari tale da permettere un regolare svolgimento delle attività.

3. Quando le fattorie sociali operano nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 153, comma 4, questi ultimi devono garantire la presenza in azienda, per tutta la durata delle attività svolte, di un adeguato numero di operatori socio-sanitari.

Articolo 156 *Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale.*

1. Ai fini di cui all'articolo 153, comma 3, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale.

2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 153 e 154.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria sociale che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria sociale è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 157 *Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 156, di seguito denominato Elenco fattorie sociali.
2. L'Elenco fattorie sociali comprende almeno le seguenti informazioni:
 - a) denominazione commerciale della fattoria sociale;
 - b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
 - c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
 - d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;
 - e) elencazione delle attività di fattoria sociale che si possono esercitare.
3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce il contenuto dell'Elenco fattorie sociali e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.
4. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie sociali. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

Articolo 158 *Riserva di denominazione.*

1. L'uso della denominazione fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 153, comma 3.
2. L'utilizzo della denominazione fattoria sociale in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k), definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.

Articolo 159 *Interventi di sostegno.*

1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:
 - a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale;
 - b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie.

2. La Regione favorisce altresì una adeguata promozione delle attività di fattoria sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.

3. Nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui agli *articoli 40, comma 11 e 51, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10* (Testo unico in materia di commercio), i comuni definiscono modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'*articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

Sezione IV

Norme comuni

Articolo 160 *Disposizioni comuni.*

1. Non possono esercitare le attività di cui al presente Titolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 6, comma 1, della L. 96/2006*.

2. Per l'attività di vendita dei prodotti si applica quanto stabilito dall'*articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*).

3. Ai sensi dell'*articolo 13 della L.R. 8/2011*, le procedure di cui al presente Titolo utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le misure organizzative da adottare per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, il monitoraggio e l'effettuazione dei controlli.

Articolo 161 *Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività.*

1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 144, 151 e 157, presenta al comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'*articolo 19, della L. 241/1990* e con le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera m). La SCIA deve contenere anche gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dell'utente.

2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di cui al comma 1 deve comunicare al comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

3. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette all'unione di comuni e alla struttura regionale competenti, un documento sintetico che riporta i dati principali della SCIA.

Articolo 162 *Attività di studio, promozione e formazione.*

1. La Regione, nell'ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.

2. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, promuove in particolare:

a) iniziative volte ad indagini conoscitive sulla consistenza e le caratteristiche della domanda e dell'offerta di servizi inseriti nelle attività previste dal presente Titolo e sulla loro evoluzione nel tempo;

b) iniziative per lo sviluppo e la promozione delle attività previste dal presente Titolo;

c) strategie di comunicazione istituzionale da realizzare tramite opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali anche attraverso forme di comunicazione innovative;

d) la partecipazione ad eventi di settore;

e) la partecipazione a progetti nazionali o internazionali per la promozione e la valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.

3. La Regione, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblica o privata, se inclusi nell'ambito della programmazione regionale, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste dal presente Titolo.

Articolo 163 *Norme regolamentari.*

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per definire in particolare:

a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 138, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 153, comma 7;

b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 139, comma 3, e 154, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;

c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell'articolo 140, comma 2, predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;

d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi dell'articolo 140, comma 6;

e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell'articolo 140, comma 7;

f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 142, comma 1, e 148, comma 1;

g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell'articolo 142, comma 5;

h) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 143, comma 6, 150, comma 6, e 156, comma 5;

- i) il contenuto, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco agriturismo, dell'Elenco fattorie didattiche e dell'Elenco fattorie sociali, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, 151, comma 3, e 157, comma 3;
- j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all'articolo 145, comma 3;
- k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 145, comma 4, 152, comma 3 e 158, comma 3;
- l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell'attestato di idoneità e per la tenuta dell'elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell'articolo 149, comma 4;
- m) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell'articolo 161, comma 1;
- n) le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 164, comma 4;
- o) le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale, nonché i soggetti di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b), ai sensi del medesimo articolo 153, comma 6.

Articolo 164 *Vigilanza e controllo.*

1. L'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dal presente Titolo è attribuita alle unioni di comuni, secondo quanto previsto dalla [L.R. 13/2013](#).
2. La Regione promuove accordi di programma e protocolli di intesa e collaborazione con le altre istituzioni locali e con gli organi statali, preposti alle attività di controllo.
3. Le unioni di comuni trasmettono alla Struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.
4. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 163, comma 1, lettera n), definisce le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 165 *Sanzioni amministrative.*

1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all'articolo 161, comma 1, per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.
2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 138, comma 2, 146, comma 2, e 153, comma 3, ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 145, 152 e 158, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all'articolo 161 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all'articolo 140, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 143, comma 4, 150, comma 4 e 156, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 140, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l'impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 138, comma 3, 149, comma 2, e 155, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all'articolo 161, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all'articolo 161, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni di comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e alla [L.R. 15/1983](#).